



Decreto Dirigenziale n. 771 del 22/12/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

DEFINIZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVAMENTE ALLA VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (PLUM POX VIRUS -SHARKA-) AI SENSI DEL DM 28.07.2009

IL DIRIGENTE

VISTI:

- a. la Direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. il decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del Plum Pox Virus (PPV) agente della Vaiolatura delle drupacee (SHARKA)";
- d. la deliberazione di G.R. n° 6849 del 24/11/1993 con la quale è stato identificato il Servizio fitosanitario regionale con il Servizio 03 del Settore SIRCA;

CONSIDERATA la necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale, delimitando le "zone di insediamento", le "zone tampone" e le "zone indenni", in applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, sulla base dei monitoraggi condotti sul territorio;

VISTI i risultati dei monitoraggi realizzati dal Servizio fitosanitario tramite ispezioni visive e appropriate analisi di laboratorio;

DATO ATTO che il Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka) è ormai diffuso e non è più tecnicamente eradicabile nelle seguenti aree del territorio regionale, che devono pertanto essere delimitate come "zone di insediamento":

- a. Provincia di Napoli: l'intera superficie comunale dei Comuni di Acerra, Brusciano, Caivano, Camposano, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Giugliano in Campania, Gragnano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Villaricca, Volla. L'area del quartiere Ponticelli nel comune di Napoli.
- b. Provincia di Salerno: l'intera superficie comunale dei Comuni di Nocera Inferiore, Pagani, San Valentino Torio;
- c. Provincia di Caserta: l'intera superficie comunale del Comune di Sessa Aurunca;

RILEVATO che la restante parte del territorio regionale è riconosciuta, fino a nuove segnalazioni, "zona indenne" dal Plum Pox Virus (PPV);

RITENUTO:

- a. di dover frapporre, tra le "zone di insediamento" e la "zona indenne", come sopra definite, una fascia perimetrale di un km di larghezza denominata "zona tampone";
- b. di dover procedere all'aggiornamento della delimitazione delle "zone di insediamento" e delle relative "zone tampone", in funzione dei risultati dei monitoraggi ufficiali che saranno effettuati ai sensi dell'art.3 del decreto 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee (SHARKA)";
- c. di dover assicurare adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole ricadenti nelle zone delimitate e di dover procedere all'aggiornamento della banca dati delle aziende vivaistiche che producono e commercializzano piante sensibili al PPV al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti per il rilascio del passaporto delle piante;

VISTO il DRD n°70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

1. di individuare in Campania, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 28 luglio 2009 le seguenti "zone di insediamento" del Plum Pox Virus (PPV):

- Provincia di Napoli: l'intera superficie comunale dei Comuni di Acerra, Bruscianno, Caivano, Camposano, Casalnuovo, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Giugliano in Campania, Gragnano, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Striano, Villaricca, Volla. L'area del quartiere Ponticelli nel comune di Napoli;
 - Provincia di Salerno: l'intera superficie comunale dei Comuni di Nocera Inferiore, Pagani, San Valentino Torio;
 - Provincia di Caserta: l'intera superficie comunale del Comune di Sessa Aurunca;
2. di individuare, ai sensi dell'articolo 4 del DM 28.07.09, una fascia di un km di larghezza denominata "zona tampone" da frapponere tra le "zone di insediamento" e la "zona indenne" di cui al punto 1, che interesserà parte dei comuni, limitrofi a quelli inclusi nelle "zone di insediamento" e riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 3. di riconoscere che la parte del territorio regionale non inclusa nelle zone di insediamento o nelle zone tampone è da ritenere, fino a nuove segnalazioni, come "zona indenne" al Plum Pox Virus (PPV);
 4. approvare l'elenco dei Comuni (allegato 1) ricadenti nelle "zone di insediamento" di cui al punto 1 e di quelli interessati da "zone tampone" di cui al punto 2, con relativa cartografia di cui all'allegato 2, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 5. di stabilire che nelle "zone di insediamento" e nelle "zone tampone", sopra individuate e riportate nella cartografia (allegato 2 al presente decreto), trovano applicazione le disposizioni e le limitazioni stabilite dal decreto ministeriale 28 luglio 2009 di lotta obbligatoria al Plum Pox Virus (PPV) agente della "Vaiolatura delle drupacee" (SHARKA), per l'esercizio dell'attività vivaistica e il prelievo di materiale vegetale da piante di drupacee suscettibili al PPV;
 6. di stabilire che le imprese con superfici a vivaio di produzione, ricadenti all'interno delle zone di insediamento o nelle zone tampone dovranno conformarsi alle disposizioni del decreto di lotta obbligatoria e che il materiale vivaistico di piante sensibili presente in vivaio, potrà essere commercializzato sulla base delle precedenti disposizioni entro 2 anni dalla pubblicazione del decreto ministeriale e quindi entro l'8 ottobre del 2011;
 7. di stabilire che i STAPA CePICA assicureranno adeguata informazione ed assistenza tecnica alle aziende frutticole ricadenti nelle zone delimitate e procederanno all'aggiornamento della banca dati delle aziende vivaistiche che producono e commercializzano piante sensibili al PPV al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti per il rilascio del passaporto delle piante;

Il presente decreto è trasmesso all'Assessore all'Agricoltura, al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, telematicamente ai Dirigenti dei STAPA CePICA, all'Area 02 - Settore 01 - Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali" e al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione in ragione, ai sensi dell'art.2 del regolamento disciplinante gli atti da pubblicare, dei significativi contenuti di interesse generale in esso presenti.

PASSARI